



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2015, proposto da:  
Serruto A. e Serruto P., rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Pinelli,  
Michele Bonetti e Santi Delia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in  
Roma, Via San Tommaso d'Aquino, n. 47;

*contro*

il Ministero della Salute in persona del Ministro legale rappresentante p.t., la  
Regione Sicilia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei  
Portoghesi, n. 12 domiciliario;

*nei confronti di*

Giunta R., Romito A. e O. Sergio, controinteressati non costituiti in giudizio;  
Marco B., Lucio G., Lorena F., Veronica S., Valeria Rita S., Gianluca T., Anna Lisa  
M., Domenico Carmelo A., Sergio O., Giovanni B., Giuliana Z., Monica V., Alessia  
G., Walter T., (...Omissis...), controinteressati rappresentati e difesi dagli  
Avvocati Leonardo Miccichè e Vincenzo Andrea Caldarella e domiciliati presso

l'Ufficio di segreteria del TAR in Roma, Via Flaminia n. 189, in assenza di domicilio eletto in Roma,

*per l'annullamento*

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche,

del d.d.g. 21 ottobre 2014 n. 1717 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche,

dei verbali della Commissione di concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del d.d.g. 1300/14 di nomina della Commissione,

del D.M. del Ministero della salute del 7 marzo 2006 e s.m.i. recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale e di tutti gli atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati,

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della illegittimità del concorso,

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Sicilia e di Francesco ed Altri Di Paola Federico Antonio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 22 dicembre 2014 e depositato il successivo 15 gennaio 2015, i ricorrenti espongono di avere partecipato in data 17 settembre 2014 al concorso regionale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina Generale per il triennio 2014/2017 svoltosi su base regionale con test uguale per tutte le regioni.

Espongono di avere partecipato per la Regione Sicilia e di avere rispettivamente conseguito punti 78 ben al di sopra della media nazionale pari a 68 punti. Rappresentano ancora che in Sicilia i posti vacanti sono 25 con scorrimenti ancora in corso e che ai fini della prova di resistenza la dr. Angela Serruto aveva fornito la risposta originariamente ritenuta errata alla domanda sull' "angina" poi invece ritenuta corretta dalla Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. del 2006.

2. Premesse alcune note sulle irregolarità che avrebbero caratterizzato la prova in Sicilia, Campania e Puglia e rappresentato che alcune domande erano errate come dimostrato dagli esposti di alcuni candidati che hanno prodotto la necessità della convocazione presso il Ministero della Salute della Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. 7 marzo 2006, nonché alcune note in tema di violazione dell'anonimato, gli interessati propongono le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5 del D.M. 7

marzo 2006, del principio del legittimo affidamento e degli articoli 3, 34 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, della contraddittorietà e della palese ingiustizia; 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33 ultimo comma 34 commi 1, 2 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 264/1999 e dell'art. 7 comma 2 del d.m. 5 febbraio 2014 n. 85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; 4. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del D.M. 7 marzo 2006, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità travisamento e sviamento dalla causa tipica; 5) violazione del principio di paternità della prova di concorso, violazione del principio di trasparenza e par condicio dei concorrenti; 6) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento; 7) violazione del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento; 8) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; 9) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del D.MIUR 24 aprile 2012, n. 74 e dell'Allegato 1, degli articoli 3, 4, 34, 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e

sviamento dalla causa tipica; 10) violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali; violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità; 11) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità.

3. Concludono chiedendo il risarcimento in forma specifica, o comunque il risarcimento del danno da perdita di chance e chiedono l'ammissione in sovrannumero sulla base della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 e senza borsa. Formulano pure istanza istruttoria e cautelare e chiedono l'accoglimento del ricorso.

4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute e la Regione Sicilia che, contestando tutte le censure, rassegnano, invece, conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

5. Pervenuta l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2015 la sezione l'ha rigettata al contempo disponendo l'integrazione del contraddittorio ed il rinvio ad altra camera di consiglio.

6. In vista dell'udienza di rinvio si sono costituiti in giudizio un gruppo di controinteressati, instando per la reiezione del ricorso, siccome foriero di un danno irreparabile nei confronti dei vincitori del concorso di ammissione al corso di formazione in medicina generale presso la Regione siciliana.

7. Constatato l'avvenuto adempimento, alla successiva Camera di Consiglio del 10 giugno 2015 il ricorso è stato rinviato al merito ai sensi dell'art. 55, comma 10.

8. Con memoria depositata in data 4 settembre 2015, entrambi i ricorrenti Angela S. e Pasquale S. hanno dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.

9. Quest'ultimo, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 ottobre 2015.

## DIRITTO

1. Sul ricorso va in parte dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a..

Va infatti rilevato che con la citata memoria del 4 settembre 2015 la ricorrente Angela S. ha dichiarato di essere stata ammessa in fase di scorrimento della graduatoria, senza precisare se è stata ammessa con riserva o meno e dichiara pertanto di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.

Allo scopo, tuttavia, più che la improcedibilità richiesta da parte ricorrente nel caso in esame la pronuncia più corretta appare la cessata materia del contendere, proprio perchè la ricorrente è stata inserita nei corsi di specializzazione in fase di scorrimento della graduatoria ed ha dunque conseguito il bene della vita per il quale aveva ricorso.

E' bene chiarire che, nella fattispecie, trattandosi di una pronuncia di merito ex art. 34, comma 5 c.p.a., la cessazione della materia del contendere fa anche venir meno la riserva eventualmente apposta alla posizione della ricorrente, che comunque non risulta specificata nella memoria del 4 settembre 2015. (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, 3.1.2014, numeri 50 e 53).

1.1. In relazione alla posizione del dr. Pasquale S. invece non può darsi luogo alla medesima pronuncia, in quanto pur essendo stato lo stesso ammesso alla frequenza del corso ed aver regolarmente svolto le attività di formazione utili alla ammissione all'anno successivo al primo, non può trovare applicazione nei suoi confronti l'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115 del 2005, stante il quale "Conseguono

ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.”, in quanto la norma si applica alle sole abilitazioni e non ai concorsi per l'ammissione ad altri corsi di studio o di specializzazione, (cfr. tra le altre TAR Campania Napoli, sezione VIII, 9 febbraio 2011, n. 755).

2. Per il resto va disposta un'istruttoria sulla posizione del dr. Pasquale S., che, secondo la memoria del 4 settembre 2015 sarebbe stato ammesso in virtù dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1889 del 25 marzo 2015 ed avrebbe regolarmente svolto le attività formative, oltre ad aver superato tutte le fasi formative utili per l'ammissione all'anno successivo.

A tale scopo va rilevato che con la prima censura proposta parte ricorrente fa valere che sul quesito inerente l'angina instabile ha dato risposta corretta ma essa è stata riconosciuta tale solo in data 1° dicembre e senza modifica alcuna della graduatoria.

Poiché in altre analoghe occasioni l'Amministrazione regionale ha contestato che le graduatorie formulate in base alla risposta al quesito sull'angina riconosciuta errata dalla Commissione ex art. 3, comma 3 del d.m. 7 marzo 2006 sono state revisionate dalla stessa Commissione e restituite alle Regioni che hanno provveduto ad adottare il decreto di approvazione definitivo, va ordinato alla Regione Sicilia di chiarire tale profilo e se cioè non vi sia stata alcuna variazione della posizione del ricorrente dopo le ridette operazioni di rettifica.

Per il predetto incumbente va assegnato il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa delle presente ordinanza

con rinvio della trattazione del ricorso per la rimanente parte alla pubblica udienza del 23 febbraio 2016.

3.. Per le superiori considerazioni sul ricorso va in parte dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a. nei confronti della ricorrente S. dr.ssa Angela e per il resto vanno disposti incombenti istruttori come sopra indicati a carico dell'Amministrazione regionale della Sicilia.

4. La parzialità della pronuncia consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio, appunto per tale parte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente S. dr.ssa Angela e per il resto ordina all'Amministrazione regionale della Sicilia di produrre in giudizio una documentata relazione sugli argomenti sollevati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa delle presente sentenza con rinvio della trattazione del ricorso per la rimanente parte alla pubblica udienza del 23 febbraio 2016.

Spese compensate come in motivazione indicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)